



REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Indice del Regolamento

CAPO I – Disposizioni generali.....	3
Art. 1 – Finalità	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Ambito di applicazione.....	4
Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza	4
CAPO II – Soggetti.....	5
Art. 6 – Titolare del trattamento dei dati personali.....	5
Art. 7 –Soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali.....	5
Art. 8 –Altri autorizzati del trattamento dei dati personali	6
Art. 9 – Personale autorizzato ad accedere alla centrale operativa.....	6
Art. 10 – Accesso ai sistemi.....	7
CAPO III – Trattamento dei dati personali.....	7
Art. 11 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali.....	7
Art. 12 – Obblighi degli operatori.....	9
Art. 13 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia	9
Art. 14 - Informazioni rese al momento della raccolta	9
Art. 15 – Diritti dell'interessato	10
CAPO IV – Misure di sicurezza	10
Art. 16 – Sicurezza dei dati personali – Valutazione di impatto.....	10
Art. 17 – Modalità da adottare per i dati videoripresi.....	11
Art. 18 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza	11
Art. 19 – Comunicazione dei dati personali a soggetti terzi	11
CAPO V – Norme finali	12
Art. 20 – Norma di rinvio.....	12
Art. 21 – Tutela amministrativa e giurisdizionale.....	12
Art. 23 – Disposizioni finali.....	12

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza presso l'ACA S.p.A., gestito e utilizzato dall'ACA S.p.A., e garantisce che lo stesso si svolga per tutelare il patrimonio aziendale, per la tutela della sicurezza dell'area in cui sono ubicati i manufatti ACA S.p.A. e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a. per “Codice” il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018;
 - b. per “impianto di videosorveglianza”, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini ed eventualmente suoni, utilizzato per le finalità di cui all'articolo 1;
 - c. per "banca dati", il complesso di dati, formatosi presso la centrale operativa dell'ACA S.p.A., raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nelle aree interessate;
 - d. per "trattamento", qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati ed applicate a dati personali come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione, la distruzione
 - a. per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato). Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online, o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza);
 - b. per "titolare del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che singolarmente e insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del



ACA S.p.A. in House Providing

- trattamento di dati personali; il Titolare del trattamento è l'ACA S.p.A., cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e. per "Autorizzati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare dal Titolare;
 - f. per "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
 - g. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - h. per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i. per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - j. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sui manufatti di proprietà ACA S.p.A. .

Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso la sede Legale dell'ACA S.p.A. Palazzina "A" Piano seminterrato, sita in Via Maestri del Lavoro d'Italia, n. 81 – 65125 Pescara.
2. Le finalità del suddetto impianto sono:
 - Tutelare il patrimonio aziendale.
 - Tutelare la sicurezza dell'area in cui sono ubicati i manufatti ACA S.p.A.
3. Le finalità dell'impianto di cui al precedente comma sono del tutto conformi alle funzioni svolte dall'ACA S.p.A. .
4. Il sistema di videosorveglianza, nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità sanciti dal Codice, comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.
5. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando



ACA S.p.A. in House Providing

l'angolo visuale delle riprese, evitando quando, non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.

6. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per necessità aziendali, che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di “privacy” con un’apposita regolamentazione.
7. L’impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’ACA S.p.A., di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

CAPO II – Soggetti

Art. 6 – Titolare del trattamento dei dati personali

1. L’ACA S.p.A., in persona del legale rappresentante, è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante gli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento.
2. Il Titolare del trattamento:
 - a. definisce le linee organizzative per l’applicazione della normativa di settore;
 - b. effettua, in caso di data breach e qualora ritenuto necessario seguendo la procedura delle violazioni, quando previste le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
 - c. individua i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali (SAT) che si occupano della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza e nomina i responsabili esterni del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 Regolamento Ue 679/2016;
 - d. detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti;
 - e. vigila sull’osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 7 –Soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali

1. Il Soggetto autorizzato al trattamento dei dati viene individuato con specifico atto di nomina.
2. Il Soggetto autorizzato al trattamento dei dati ha l’obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Soggetto autorizzato al trattamento dei dati procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare.
4. I compiti affidati al Il Soggetto autorizzato al trattamento dei dati devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.



ACA S.p.A. in House Providing

5. Il Soggetto autorizzato al trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

Art. 8 –Altri autorizzati del trattamento dei dati personali

1. Il Titolare del trattamento o un soggetto da esso delegato, designa e nomina gli autorizzati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza tra i propri dipendenti.
2. Andranno nominati gli autorizzati sulla base dell'esperienza, capacità ed affidabilità.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli addetti individuati.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
6. Gli autorizzati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del soggetto da esso delegato.
7. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al personale interno autorizzato, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni.
8. Gli autorizzati custodiscono le chiavi per l'accesso ai locali dove sono collocati i monitor e l'impianto di registrazione, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi nell'ambito delle competenze loro affidate.

Art. 9 – Personale autorizzato ad accedere alla centrale operativa

1. L'accesso all'impianto di videosorveglianza è consentito solamente, oltre al Legale Rappresentante pro tempore o suo delegato, al personale autorizzato di cui ai successivi commi.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Titolare o dal soggetto delegato ed a questi si applicano le disposizioni relative alla tutela della riservatezza dei dati personali.
3. Possono essere autorizzati all'accesso il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Titolare o al soggetto delegato.
4. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni, rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.



ACA S.p.A. in House Providing

5. Gli autorizzati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 10 – Accesso ai sistemi

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al personale autorizzato con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

CAPO III – Trattamento dei dati personali

Art. 11 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
 - trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche e l'eventuale visualizzazione avviene solo ad opera del titolare e del personale autorizzato
 - conservati il tempo strettamente necessario a perseguire le finalità indicate al punto 4 del presente Regolamento: per la durata da 24 (ventiquattro) ore ad un massimo di 7 (sette) giorni con successiva cancellazione automatica in ottemperanza del provvedimento del Garante sulla Protezione sulla videosorveglianza datato 8 aprile 2010, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - trattati, con riferimento alla finalità di cui al precedente articolo 4, comma 2 con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale è costituito da alcune telecamere posizionate in punti nevralgici espressamente individuati e successivamente potrà essere eventualmente subire modifiche.
3. Non vengono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso sede legale dell'ACA S.p.A., in questa sede le immagini saranno registrate su supporto magnetico da un sistema appositamente predisposto e visualizzate su monitor. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 4 del presente Regolamento. Le telecamere presentano le caratteristiche descritte in un'apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare.



ACA S.p.A. in House Providing

4. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

5. Descrizione dell'impianto e dell'ubicazione delle telecamere:

In particolare l'impianto è costituito dai seguenti elementi:

- 1) n. 16 telecamere ottica fissa con angolo di ripresa di 90°
- 2) n. 1 DVR (apparecchiatura di registrazione) 16 canali con HARD DISK da 2TB
- 3) n.1 Monitor per la visualizzazione delle immagini

Il Monitor e l'unità di registrazione sono posizionati in un locale dedicato con accesso al solo personale autorizzato.

Di seguito indicato il posizionamento delle telecamere di videosorveglianza del perimetro e degli accessi esterni e delle aperture per le quali si ritiene necessaria la sorveglianza. Più precisamente

- 1) telecamera 1 INGRESSO CANCELLO CARRAIO
- 2) telecamera 2 PARCHEGGIO INGRESSO
- 3) telecamera 3 PARCHEGGIO INGRESSO LATO OVEST
- 4) telecamera 4 PARCHEGGIO LATO SUD
- 5) telecamera 5 PARCHEGGIO LATO SUD/EST
- 6) telecamera 6 PARCHEGGIO LATO SUD/EST
- 7) telecamera 7 PORZIONE PARCHEGGIO - INGRESSO UFFICI LATO SUD/EST
- 8) telecamera 8 USCITA CANCELLO CARRAIO
- 9) telecamera 9 PARCHEGGIO LATO EST
- 10) telecamera 10 VIALE LATO NORD
- 11) telecamera 11 VIALE INGRESSO "A" UFFICI
- 12) telecamera 12 INGRESSO "A" UFFICI
- 13) telecamera 13 AREA ESTERNA 1° PALAZZINA INGRESSO UFFICI LATO EST
- 14) telecamera 14 AREA ESTERNA 2° PALAZZINA INGRESSO UFFICI LATO EST
- 15) telecamera 15 INGRESSO "B" UFFICI
- 16) telecamera 16 INGRESSO UFFICI / SPORTELLI AL PUBBLICO

Le immagini riprese da tutte le telecamere verranno registrate su unità Hard Disk attraverso gli appositi videoregistratori

L'apparecchiatura di registrazione, nonché gli accessori per il funzionamento sono stati collocati in modo da garantirne la sicurezza.

L'impianto di videosorveglianza sarà in funzione 24 ore su 24 anche nelle giornate di chiusura

Fatta salva la visione da parte delle forze dell'ordine, a seguito della messa a disposizioni delle autorità competenti per fatti delittuosi e utilizzabili esclusivamente a titolo di prova giudiziale, la visione delle registrazioni potrà avvenire solo in presenza del soggetto autorizzato addetto. (o se impossibilitato, dal suo eventuale sostituto). A tal fine il sistema prevederà la visione solo attraverso l'inserimento di una doppia password (ovvero di doppia chiave se l'apparecchiatura di registrazione dovesse essere installata in apposito armadio) di cui una in possesso del titolare dell'esercizio e una del rappresentante sopraindicato.



ACA S.p.A. in House Providing

La visualizzazione delle immagini non potrà costituire supporto all'accertamento dell'obbligo di diligenza del lavoratore (o essere occasione indiretta per tale accertamento) e dell'adozione di provvedimenti sanzionatori

Art. 12 – Obblighi degli operatori

1. Il settore di ripresa delle telecamere è impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi in cui sono ubicati i manufatti ACA S.p.A., con esclusione delle proprietà private.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4, comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta alla Direzione ACA S.p.A. e/o al Legale Rappresentante pro tempore.
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 13 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, il personale autorizzato, provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Titolare del trattamento che provvederà ad avvisare il personale autorizzato ad estrarre le immagini

Art. 14 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. L'ACA S.p.A. nelle aree in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica aggiornata secondo le Linee guida dell'Autorità Garante del 3/2019 relative al trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video – adottate il 29 gennaio 2020.
2. Il cartello viene realizzato con un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera, secondo i modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali di cui alle succitate linee Guida.



ACA S.p.A. in House Providing

3. L'ACA S.p.A. provvede ad esporre la cartellonistica nei punti di ubicazione delle telecamere e a affiggere in ogni punto di accesso e sul sito dell'ente, informativa più dettagliata ai sensi dell'art.13 Regolamento UE 679/2016.

Art. 15 – Diritti dell'interessato

Gli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016 prevedono una serie di diritti esercitabili dall'interessato nei confronti del titolare del tratta quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati, la portabilità (chiedere la restituzione dei dati o che gli stessi vengano trasmessi ad altro titolare del trattamento), la facoltà di esercitare anche il diritto di opposizione nei termini di cui all'art. 21 GDPR al trattamento stesso rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento oltre al diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente ai sensi dell'art. 77 GDPR. L'art. 22 GDPR prevede, altresì, il diritto dell'interessato a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardino o che incida significativamente sulla sua persona a meno che tale decisione sia necessaria per fini contrattuali, sia autorizzata dal diritto dell'UE o si basi sul consenso dell'interessato.

Per esercitare i diritti di cui sopra l'interessato potrà scrivere una raccomandata all'indirizzo della sede legale o inviare comunicazione via PEC e/o effettuare segnalazioni al responsabile della protezione dati ai seguenti recapiti aca.pescara@pec.it, ufficioprivacy@aca.pescara.it.

CAPO IV – Misure di sicurezza

Art. 16 – Sicurezza dei dati personali – Valutazione di impatto

1. I dati personali sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 e seg. del Regolamento UE 679/2016 e nel rispetto delle norme di attuazione di questo.
2. Ai sensi dell'art.35 Reg. Ue 679/2016 *“Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi. Il titolare del trattamento, allorquando svolge una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati”*
3. Il Titolare del trattamento si consulta con il responsabile della protezione dei dati per valutare l'opportunità di effettuare la valutazione di impatto
4. Il documento di valutazione di impatto, come approvato dal Responsabile della protezione dati, farà parte integrante del presente regolamento



ACA S.p.A. in House Providing

Art. 17 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del personale autorizzato, si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Le immagini riprese dalle telecamere saranno conservate per un periodo di 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa e dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, dopo di che le immagini si sovrapporranno alle precedenti, cancellandole.
4. Su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili saranno riversate, a cura del Titolare e del suo autorizzato, su un nuovo supporto informatico, al fine di garantire la conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini.
5. Le operazioni di cancellazione delle immagini vengono effettuato esclusivamente in sede di postazione dell'impianto.
6. Nel caso in cui il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
8. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Titolare

Art. 18 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza

1. In caso di cessazione i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati esclusivamente per finalità previste dalla legge.
2. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa, è vietata la cessione dei dati trattati con il sistema di videosorveglianza.

Art. 19 – Comunicazione dei dati personali a soggetti terzi

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte dell'ACA S.p.A. a favore di altri soggetti autorizzati diversi dall'interessato è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria.



ACA S.p.A. in House Providing

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare e che operano sotto la sua diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO V – Norme finali

Art. 20 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alle leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Art. 21 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla legge, di sanzioni amministrative o penali.
2. In particolare si applica l'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali.

Art. 23 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è stato approvato con determinazione dirigenziale numero 36 del 21.01.2022, ed entra in vigore a far data dal 26.01.2022.